

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 451

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FALOMI, ACCIARINI, AYALA, BARATELLA, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BETTA, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, BRUTTI Paolo, CALVI, CASTELLANI, CAVALLARO, CHIUSOLI, COLETTI, CREMA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DENTAMARO, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, DONATI, FABRIS, FASSONE, FILIPPELLI, FORCIERI, GAGLIONE, GRUOSSO, GUERZONI, IOVENE, LIGUORI, LONGHI, MANZELLA, MARINO, MARITATI, MASCIANI, MONTAGNINO, MONTALBANO, MONTICONE, MURINEDDU, PAGANO, PASCARELLA, PASQUINI, PEDRINI, PIATTI, PIZZINATO, RIGHETTI, RIPAMONTI, SCALERA, STANISCI, TOIA, TURRONI, VICINI, VISERTA COSTANTINI, VIVIANI e ZANCAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2001

---

Istituzione dei centri di accoglienza comunali per le persone  
senza fissa dimora

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende risolvere una delle carenze più vistose a danno di una categoria particolarmente debole: quella delle persone che vagano nel nostro paese, soprattutto nei grandi centri urbani, alla ricerca quotidiana di un rifugio per la notte, di un pasto decente, di un luogo nel quale lavarsi e cambiarsi d'abito.

Il fenomeno del «barbonismo», che riguarda sempre più soggetti giovani ed anche donne, richiede interventi di vario genere, così come disparate sono le cause che stanno dietro ad ogni singola storia personale, dalla malattia mentale all'alcoolismo, dalla tossicodipendenza alla disoccupazione.

Occorrerebbero, quindi, almeno interventi economici a favore di chi non ha redditi sufficienti per pagare un alloggio, una più corretta e concreta applicazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, cosiddetta «legge Basaglia», con la creazione di piccole comunità dove accogliere stabilmente i malati mentali, la realizzazione, nell'ambito della polizia urbana, di gruppi specializzati per gli interventi su strada a favore dei soggetti in difficoltà.

La legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi» consente un miglioramento delle possibilità di intervento a livello assistenziale in genere. Considerato, però, che, nonostante gli sforzi meritori di associazioni del volontariato cattolico e laico, il numero delle persone senza fissa dimora è in continuo aumento (per la sola città di Roma si calcola che essi siano circa seimila), con il presente disegno di legge potranno essere offerti adeguati centri di accoglienza. Ciò non significa risolvere il problema nella sua globalità, ma costituisce una prima risposta urgente, che è doveroso dare, in attesa di poter sopperire anche ad altre necessità.

Il presente disegno di legge prende avvio da un progetto della Società di San Vincenzo

de' Paoli, da tempo impegnata anche per tutelare le persone senza fissa dimora.

In base al disegno di legge, i comuni sono incaricati di predisporre un congruo numero di centri di accoglienza, la cui gestione potrà essere affidata anche alle associazioni di volontariato, da anni impegnate nel recupero degli emarginati e nel loro reinserimento nella società.

In tali centri, oltre a far fronte alle prime necessità, potranno essere disponibili, accanto al lavoro dei volontari, *équipe* di personale medico e paramedico. Attraverso uno studio dei dati rilevabili, sarà possibile, inoltre, prendere esatta conoscenza di un fenomeno che finora è stato pressoché ignorato.

Per questi scopi il disegno di legge prevede l'istituzione di un Fondo che finanzia la costituzione di centri di accoglienza, ma che allo stesso tempo possa essere utilizzato quando, non trovandosi nelle vicinanze alcun centro o essendo difficile raggiungerlo, esso serve, per esempio, a pagare la camera di un albergo o quella presso un ente avente scopi sociali.

In particolare si prevede quanto segue:

- all'articolo 1, l'istituzione di un Fondo per la costituzione e gestione di centri di accoglienza;

- all'articolo 2, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentino, sulla base del programma nazionale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle proposte avanzate dai comuni singoli e associati, i progetti dei centri da finanziare;

all'articolo 3, la ripartizione del Fondo prioritariamente a favore dei comuni con popolazione maggiore;

all'articolo 4, i servizi di strada e di accoglienza predisposti dai comuni;

all'articolo 5 la quantificazione e i finanziamenti del Fondo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il «Fondo per i centri di accoglienza a favore dei senza fissa dimora», di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo è destinato alla costituzione ed al funzionamento dei centri di accoglienza e, in alternativa, al pagamento dell'alloggio e dell'assistenza presso luoghi di ricovero, quando non vi siano centri di accoglienza nella zona in cui vivono le persone bisognose senza fissa dimora.

## Art. 2.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto un programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, di centri per l'accoglienza di persone senza fissa dimora. I centri devono essere realizzati prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di stabili di proprietà pubblica. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono stabiliti i requisiti strutturali ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività di accoglienza da parte dei predetti centri.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli affari sociali, nei termini e con

le modalità previsti dal programma di cui al comma 1, i progetti predisposti dai comuni per l'attivazione o la realizzazione dei centri di accoglienza, conformi alle indicazioni del programma medesimo e tali da assicurare l'integrazione dei centri stessi con le altre attività di assistenza erogate nello stesso ambito territoriale. A ciascun progetto deve essere allegato un piano che assicuri l'effettiva possibilità di gestione del centro da parte di soggetti pubblici o privati e la continuità degli interventi, esplicitando la tipologia e i metodi degli interventi stessi, con la motivazione dell'eventuale urgenza dell'istituzione.

#### Art. 3.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali valuta i progetti ed i piani ad essi allegati, di cui all'articolo 2, comma 2, secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma, di cui all'articolo 2, comma 1. Al fine di finanziare tali progetti, il Ministro ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome una quota del Fondo, di cui all'articolo 1, pari all'80 per cento, con proprio decreto, emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata in modo da garantire l'istituzione di centri di accoglienza prioritariamente nei comuni con popolazione maggiore e, in secondo luogo, a favore di più comuni associati allo scopo.

#### Art. 4.

1. I comuni predispongono servizi di strada, proporzionati al numero delle persone senza fissa dimora che vivono nel territorio, e provvedono affinché esse possano essere accolte nei centri di cui all'articolo 2,

comma 2, o, allorché se ne presenti la necessità, in alberghi o enti aventi scopi sociali.

2. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è ripartita tra i comuni che ne facciano richiesta documentata una quota del Fondo, di cui all'articolo 1, pari al 20 per cento. La parte eventualmente non utilizzata di tale stanziamento è ripartita, ai sensi dell'articolo 3, per la gestione dei centri di accoglienza.

#### Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire quattro miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede, quanto a lire due miliardi e quattrocento milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire un miliardo e seicento milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al Fondo stesso per l'anno successivo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





